

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2006

che modifica la decisione 2005/710/CE recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania

[notificata con il numero C(2006) 4321]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/689/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'insorgenza dell'influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia, in particolare la decisione 2005/710/CE del 13 ottobre 2005 recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania ⁽³⁾.

(2) La decisione 2005/710/CE stabilisce che gli Stati membri devono sospendere le importazioni di pollame vivo, ra-

titi, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e uova da cova di tali specie, nonché di determinati prodotti ottenuti da volatili provenienti da tutto il territorio della Romania.

(3) La Romania ha ora inviato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione dell'influenza aviaria nel paese, le quali indicano che non sono stati rilevati altri focolai della malattia dal 7 giugno 2006.

(4) Alla luce di queste informazioni è opportuno limitare la sospensione delle importazioni stabilita nella decisione 2005/710/CE alle aree della Romania in cui esiste ancora un rischio diretto della malattia.

(5) È pertanto opportuno modificare la decisione 2005/710/CE.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2005/710/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 269 del 14.10.2005, pag. 42; Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/435/CE (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 31).

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Parti del territorio della Romania di cui all'articolo 1, lettere a) e b)

PARTE A

Codice ISO del paese	Nome del paese	Descrizione della parte di territorio
RO	Romania	— L'intero territorio della Romania

PARTE B

Codice ISO del paese	Nome del paese	Descrizione della parte di territorio
RO	Romania	<p>In Romania, le contee di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Arges — Bacau — Botosani — Braila — Bucarest — Buzau — Calarasi — Constanza — Dimbovita — Dolj — Galati — Giurgiu — Gorj — Ialomita — Iasi — Ilfov — Mehedinti — Neamt — Olt — Prahova — Suceava — Teleorman — Tulcea — Vaslui — Vilcea — Vrancea»